SI PRENOTI
A DEBITO
(artt. 146 d.p.r. 115/2002
59 d.p.r.131/1986)

Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Milano
Sezione II civile

Il Tribunale seconda sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori

Dott. Luisa Vasile	Presidente rel.est.
Dott. Sergi Rossetti	Giudice
Dott. Francesco Pipicelli	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per apertura di liquidazione giudiziale R.G. 451/2026 promosso su istanza depositata in data 31-3-2026

DA

CONFESERFIDI SOCIETA' CONSORTILE A R.L.

NEI CONFRONTI DI

ALUSTEEL METAL S.R.L. [C.F. 09566320967], con sede legale in Acerra (Napoli) ivi trasferita in data 4-12-2025 provenendo da Milano via Filippo Turati 40;

Il Tribunale

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
rilevato in fatto che:

- con ricorso in data 31-3-26 parte ricorrente in epigrafe ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa ALUSTEEL METAL S.R.L., vantando un credito (145.416,00) per saldo finanziamento assistito da garanzia Fondo Pubblico ex L.662/1996, non adempiuto e risolto con comunicazione 21.3.2025;
- fissata udienza, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte convenuta del ricorso e del decreto di fissazione, notifica avvenuta in data 17-4-26 mediante PEC inviata dalla Cancelleria;
- la resistente non si è costituita e non ha fatto pervenire la documentazione richiesta nel decreto di fissazione udienza;
- dopo alcuni rinvii pin vista di una possibile conciliazione stragiudiziale, il procedimento è stato posto in decisione;

osservato che:

- sussiste ai sensi degli artt. 26, 27 e 28 CCII la giurisdizione e competenza di questo Tribunale. La sede risultante da RRII attualmente in Acerra (Napoli) è difatti ivi trasferita il 4-12-2025, provenendo la Società da MILANO Via Filippo Turati 40, come risulta da visura storica aggiornata acquisita dalla Cancelleria. Si tratta, dunque, di una ipotesi rientrante nella disciplina di cui all'art.28 CCII che sancisce l'irrilevanza di un trasferimento infrannuale con riguardo agli effetti sulla competenza.

L'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale è stata difatti depositata il 31-3-26 appunto entro l'anno dal trasferimento di sede, rimanendo irrilevante il successivo trasferimento del COMI/sede legale infra-annuale ex art. 28 CCII ai fini del radicamento di una diversa competenza territoriale, verso la nuova sede legale in Acerra (Napoli).

L'art. 28 CCII, peraltro, è in continuità con l'art. 9 legge fallimentare sia quanto a formulazione letterale, sia quanto a finalità della norma (art. 2 I co. lett.m) CCII: il COMI va individuato nel «*luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi*») per cui ben potrà richiamarsi l'interpretazione già consolidatasi nella previgente disciplina (fermo restando che, attualmente, la nozione del COMI è riferibile non solo agli imprenditori, ma anche ai professionisti ed ai consumatori soggetti alle «procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento»).
Può pertanto continuare a trovare pacifica applicazione il precedente e consolidato orientamento della S.C., (v. Cass. ord. n. 2336/2020 in motivazione*"…senza procedere ad alcun accertamento in ordine alla coincidenza della nuova sede legale con quella effettiva della impresa. Nessun rilievo può assumere, in proposito, l'affermazione della ricorrente, secondo cui lo spostamento non ha avuto luogo con l'intenzione di trarre in inganno i creditori o di sottrarre la procedura al giudice naturale precostituito per legge, bensì nell'ambito di un progetto imprenditoriale da tempo avviato e volto a far gravitare in un luogo diverso il centro decisionale ed organizzativo dell'impresa, in quanto ciò che viene in considerazione, ai fini dell'individuazione del giudice competente, è esclusivamente il dato obiettivo della prossimità della data del trasferimento a quella di presentazione dell'istanza di fallimento, non attribuendo la legge alcun rilievo né alla effettività del predetto spostamento, né allo scopo soggettivamente perseguito dall'imprenditore, ancorché esteriorizzatosi in circostanze oggettivamente riscontrabili."*).
La ratio della previsione è quella di introdurre una sanzione di irrilevanza del trasferimento, quando esso intervenga in prossimità della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e quindi quando sia (verosimilmente) emersa già la crisi d'impresa, affermando la necessità di censurare i comportamenti dell'imprenditore diretti ad eludere il foro naturale della sede in cui l'impresa aveva sempre tenuto le proprie relazioni commerciali, presumendosi la fittizietà ed elusività del trasferimento nell'imminenza della declaratoria di insolvenza, anche per evitare fenomeni di c.d. *"forum shopping"*.
In applicazione dell'art. 28 CCII, il quale afferma che il trasferimento del COMI *"non rileva ai fini della competenza quando è intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda di…apertura della liquidazione giudiziale"* ed in continuità normativa rispetto al precedente art. 9 comma 2 l.f., a norma del quale *"il trasferimento della sede intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza"*.
Rimane dunque la competenza di questo Tribunale.

- La società opera nel settore commercio all'ingrosso di metalli e minerali metalliferi.
- Per ciò che attiene ai parametri previsti dall'art.121 CCII, occorre preliminarmente precisare che "*le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art.2 co.1 lettera d) e che siano in stato di insolvenza"* (art. 121 ccii) ciò comportando che gravi sul soggetto la cui liquidazione sia richiesta, l'onere di provare il mancato superamento delle cd. soglie di cui all'art. 2 co.1 lett.d) (ossia, è impresa minore l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila);
- Nella specie, tale onere probatorio non è stato assolto da ALUSTEEL METAL S.R.L., che non si è costituito, né è comparso e nulla ha dedotto; in ogni caso, il bilancio ultimo depositato risale al 2022 ed è sopra soglia.
- Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 u.c. CCII , dal momento che parte ricorrente vanta crediti per € **145mila circa** e che risultano dagli atti altri debiti verso terzi (Agenzia delle Entrate-Riscossione) per € **170.006,91** ed €.38.418,21 verso INPS.

- Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che l'art. 2 co 1 lett.b) CCII definisce stato di insolvenza del debitore quello che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Lo stato di insolvenza è il presupposto ex art.121 CCII per la dichiarazione di liquidazione giudiziale e ben può desumersi sulla base di parametri quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente all'apertura di liquidazione giudiziale; pesante situazione debitoria; inesistenza di liquidità; mancato adempimento di debiti anche di modesto importo.
- È da ritenersi che, nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile:

1) dal reiterato mancato deposito dei bilanci;
2) dalla pluralità ed entità dei debiti non adempiuti;
3) dalla assenza di titolarità beni immobili (doc.16) e dalla impossidenza della Società.

- Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere di uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.

Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale .
L'individuazione del Curatore, nominato ex art.125 CCII, avviene nel rispetto dei criteri di cui agli artt.356 e 358 CCII.

P.Q.M.

1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di ALUSTEEL METAL S.R.L. [C.F. 09566320967], con sede legale in ACERRA (Napoli) provenendo da Milano via Filippo Turati 40, quale procedura principale di insolvenza ai sensi dell'art. 3, comma 1, Regolamento UE 848 del 2015;
2) NOMINA Giudice Delegato la dott. Luisa VASILE
3) NOMINA Curatore **MARIO DONI DNOMRA56M02F205M**, **CF: DNOMRA56M02F205M**
4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art.2215bis cc, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art.39 CCII;
5) FISSA per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo la data del **24/02/2027 ore 11:00**, innanzi al Giudice Delegato dott. Luisa Vasile, stanza 34 piano II Palazzo di Giustizia, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata, per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art.201 CCII;
7) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art.200 CCII;
8) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt.155 quater,155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari e al Registro PRA;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'*articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122* e successive modificazioni;

d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

9) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art.193 CCII;

f) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni; per i beni e le cose per i quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art.758 cpc;

g) INVITA il curatore fallimentare, entro DUE giorni successivi alla comunicazione della sua nomina, a far pervenire in cancelleria la propria accettazione, ex art.126 CC, con avviso che, ove non osservato questo obbligo, il Tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore;

h) ORDINA ai sensi dell'art. 49 co.4 CCII che la presente sentenza sia pubblicata e comunicata ai sensi dell'art.45 CCII in copia integrale al debitore, ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale e al pubblico ministero;

i) DISPONE la trasmissione ai sensi degli artt.45 e 49 CCII all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 29/10/2026.

Il Presidente rel.est.
Dott. Luisa Vasile